

**Pubblicato il 05/10/2023**

**Sent. n. 2200/2023**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 1340 del 2023, proposto da:  
[omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Brancaccio ed Antonio Bove, con domicilio  
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  
contro

Comune di San Valentino Torio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota prot. n. [omissis], successivamente comunicata, a firma del Responsabile del Servizio III  
(Tecnico Manutentivo SUAP) del Comune di San Valentino Torio, ad oggetto “sospensione della  
Cila pratica suap [omissis]”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le  
parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

**FATTO e DIRITTO**

Premesso che

Il ricorrente in epigrafe è titolare di immobili, siti nel Comune di San Valentino Torio, assentiti con i  
titoli edilizi abilitativi della concessione edilizia, [omissis] e della S.C.I.A. prot. n. [omissis];

con nota prot. n. [omissis], il Comune disponeva la sospensione di una C.I.L.A. per lavori di  
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di installazione di vetrate panoramiche al porticato  
esterno, attraverso il richiamo ad un'ulteriore nota prot. n. [omissis], che avrebbe palesato “profili di  
illegittimità sul fabbricato”;

il 3.8.2023, il ricorrente epigrafato inoltrava istanza di accesso agli atti per conoscere il contenuto  
della nota prot. n. [omissis];

tale istanza è rimasta inevasa e, conseguentemente, essendo decorsi 30 giorni dal suo inoltro, in data  
2.9.2023, si formava il silenzio-diniego;

con gravame, notificato e depositato il 7.09.2023, la parte ricorrente agisce per l'annullamento del  
provvedimento sospensivo, prot. n. [omissis], nonché del silenzio diniego formatosi in data 2.9.2023  
sull'istanza di accesso agli atti del 3.8.2023; agisce, altresì, per l'accertamento e la declaratoria del

diritto di accesso agli atti del ricorrente e per l'adozione dell'ordine di esibizione dei documenti, da parte dell'Amministrazione Comunale, ex art. 116, comma 4, D.Lgs. n. 104/2010;

il gravame è sorretto da diverse censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso;

non resiste in giudizio il Comune intimato;

nell'udienza camerale del 4 ottobre 2023, la causa è introitata per la decisione;

Considerato che

Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;

il gravame è manifestamente fondato e, come tale, è meritevole di accoglimento;

la materia del contendere verte sulla legittimità o meno del provvedimento sospensivo della CILA, oggetto della presente impugnazione;

ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, la nota gravata si appalesa al Collegio nulla, ex art. 21 septies della l. n. 241/1990, in quanto emanata extra ordinem, al di fuori del perimetro dei poteri repressivi normativamente tipizzati;

il regime proprio dell'attività edilizia subordinata alla presentazione della CILA, a differenza di quello proprio dell'attività edilizia subordinata alla presentazione della SCIA, non prevede una fase di controllo successivo con eventuale esito inibitorio;

in relazione alla tipologia di interventi ex art. 6 bis del d.p.r. n. 380/2001 l'amministrazione dispone, dunque, di un unico potere, che è quello sanzionatorio da esercitarsi nel caso in cui le opere realizzate risultino in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia;

già questa sezione si è pronunciata sul punto, nella sentenza del 10.10.2022 n. 2627, ed il Collegio intende aderire alle conclusioni argomentative, così di seguito espresse:

“sulla scorta di un indirizzo pretorio consolidato in subjecta materia (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 2052/2018; n. 126/2020; TAR Campania, Salerno, sez. II, n.764/2020), è nullo, ai sensi dell' art. 21 septies l. n. 241/1990, il diniego di una CILA, in quanto espressivo di un potere non tipizzato nell' art. 6 bis d.P.R. n. 380/2001, salva e impregiudicata l'attività di vigilanza contro gli abusi e l'esercizio della correlata potestà repressiva dell'ente territoriale;

l'attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di quest'ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall'amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio, conseguendo a ciò che ci si trova di fronte a un confronto tra un potere meramente sanzionatorio (in caso di CILA) con un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela (con la SCIA) ... quindi, la CILA non può essere oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell'intervento, da parte dell'amministrazione comunale», non essendo, «al contempo, a quest'ultima ... precluso il potere di controllare la conformità dell'immobile oggetto di CILA alle prescrizioni vigenti in materia» (sent. n. 1935/2020; n. 1383/2021; n. 1459/2021);

un eventuale pronunciamento anticipato dell'amministrazione in ordine alla legittimità degli interventi comunicati con CILA riveste carattere non già provvedimento, bensì meramente informativo, non rispondendo ad un potere normativamente tipizzato (cfr., in tal senso, TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 415/2015; TAR Toscana, Firenze, sez. III, n. 1625/2016)”;

stanti queste premesse, la nota, oggetto della presente impugnativa, è nulla;

va, del pari, accolta, la domanda. del 3.8.2023, di accesso agli atti per conoscere il contenuto della nota prot. n. [omissis];

ed invero, il Collegio ravvisa la sussistenza dei presupposti legalmente cristallizzati nella legge n. 241 del 1990;

la legittimazione a richiedere l'accesso agli atti amministrativi, infatti, presuppone la dimostrazione che gli atti oggetto dell'istanza siano in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell'istante; la posizione da tutelare deve risultare comunque collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso; il rapporto di strumentalità appena descritto deve, poi, apparire dalla motivazione

enunciata nella richiesta di accesso; richiesta che non può dunque ridursi al richiamo a mere e generiche esigenze difensive ma che deve fornire la prova dell'esistenza di un puntuale interesse alla conoscenza della documentazione stessa e della correlazione logico - funzionale intercorrente tra la cognizione degli atti e la tutela della posizione giuridica del soggetto che esercita il diritto, permettendo di capire la coerenza di tale interesse con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato (T.A.R. Roma, sez. III, 01/08/2018, n.8584);

tutto questo implica inevitabilmente che la domanda di accesso debba avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, non potendo essere generica e dovendo, per contro, riferirsi a specifici documenti senza necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (T.A.R. Parma, sez. I, 03/11/2020, n.189);

calando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, si riscontra, in capo alla ricorrente, la titolarità di un interesse concreto ed attuale all'ostensione documentale, funzionalizzata alla tutela strumentale del diritto di difesa;

e tanto basta al Collegio;

il ricorso, nella duplice domanda di annullamento e di ostensione documentale, è accolto;

la peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti;

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara nulla la nota del prot. n. [omissis].

Accoglie la domanda di accesso e, per l'effetto, condanna il Comune di San Valentino Torio all'ostensione, entro il congruo termine di giorni trenta, della nota n. [omissis].

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere

Gaetanaarena, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Gaetanaarena

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO